

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2012 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'agosto 2010 la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato il 13 agosto 2010 ⁽²⁾, ha avviato un procedimento relativo alle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele («FOH») originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia («paesi interessati»).
- (2) Nel maggio 2011 la Commissione, con il regolamento (UE) n. 446/2011 ⁽³⁾ («il regolamento provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FOH originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia; sulle stesse importazioni è stato istituito un dazio antidumping definitivo nel novembre 2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio ⁽⁴⁾ («il regolamento definitivo»).
- (3) Il 21 gennaio 2012, PT Ecogreen Oleochemicals, un produttore esportatore indonesiano di FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd e Ecogreen Oleochemicals GmbH (in seguito denominati congiuntamente «Ecogreen») hanno presentato un ricorso (causa T-28/12) dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento del regolamento definitivo relativamente al dazio antidumping applicato a Ecogreen. Ecogreen contestava l'adeguamento

del suo prezzo all'esportazione, effettuato sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ai fini del confronto tra tale prezzo all'esportazione e il valore normale della società.

- (4) Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT). La Corte di giustizia ha respinto le impugnazioni principali e le impugnazioni incidentali proposte contro la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Consiglio dell'Unione europea. Il Tribunale aveva annullato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio ⁽⁵⁾ per la parte relativa alla Interpipe NTRP VAT, a causa tra l'altro di un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e per la parte relativa alla Interpipe Niko Tube ZAT per altri motivi.
- (5) Dato che le circostanze di fatto di Ecogreen sono analoghe a quelle di Interpipe NTRP VAT per quanto riguarda l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in particolare se si considera l'insieme dei seguenti fattori: volume delle vendite dirette ai paesi terzi inferiore all'8 % (1-5 %) del totale delle vendite all'esportazione, esistenza di una relazione di proprietà/controllo comune tra l'operatore commerciale e il produttore esportatore, natura delle funzioni

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4).

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 219 del 13.8.2010, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 1.

